

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 30/01	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 3,31 % al 1° febbraio 2002 — Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 30/02	Comunicazione della Commissione relativa all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, per quanto riguarda gli enti legittimati di cui al paragrafo 2 di detta direttiva ⁽¹⁾	2
2002/C 30/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	12
2002/C 30/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	14
2002/C 30/05	Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 80/2001 (ex NN 26/01) — Esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	17
2002/C 30/06	Aiuti di Stato — Francia — Aiuto C 79/2001 (ex NN 23/01) — Esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella zona di Gardanne) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	21
2002/C 30/07	Aiuti di Stato — Irlanda — Aiuto C 78/2001 (ex NN 22/01) — Esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella zona di Shannon — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	25

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ⁽¹⁾:**3,31 % al 1° febbraio 2002****Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾****1° febbraio 2002***(2002/C 30/01)*

1 euro	=	7,4282	corone danesi
	=	9,188	corone svedesi
	=	0,61	sterline inglesi
	=	0,8632	dollari USA
	=	1,3709	dollari canadesi
	=	115,66	yen giapponesi
	=	1,4781	franchi svizzeri
	=	7,8405	corone norvegesi
	=	88,65	corone islandesi ⁽³⁾
	=	1,6933	dollari australiani
	=	2,068	dollari neozelandesi
	=	9,9311	rand sudafricani ⁽³⁾

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽³⁾ *Fonte:* Commissione.

Comunicazione della Commissione relativa all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, per quanto riguarda gli enti legittimati di cui al paragrafo 2 di detta direttiva

(2002/C 30/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Da parte delle autorità dello Stato membro interessato sono stati riconosciuti legittimati in virtù dell'articolo 2 della direttiva 98/27/CE i seguenti enti:

DANIMARCA

1. Forbrugerombudsmanden

(Ombudsman dei consumatori)
Amagerfælledvej 56
DK-2300 København S
Tel. (45) 32 66 90 00
Fax (45) 32 66 91 00
E-mail: fs@fs.dk
Sito web: www.fs.dk
(inglese: www.consumer.dk/index-uk.htm)

Obiettivi dell'Ombudsman dei consumatori

In base alla legge sulla commercializzazione, l'Ombudsman dei consumatori si accerta dell'applicazione della legge, in particolare nell'ottica della tutela dei consumatori.

L'Ombudsman dei consumatori è autorizzato a procedere a *provvedimenti inibitori in base alle seguenti direttive*:

- Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative e amministrative in materia di pubblicità ingannevole.
- Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
- Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, da ultimo modificata dalla direttiva 98/7/CE.
- Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE.
- Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente le vacanze, i viaggi e i circuiti «tutto compreso».

— Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

— Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

— Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

— Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

— Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).

2. Lægemiddelstyrelsen

(Agenzia danese dei medicinali)
Frederikssundsvej 378
DK-2730 Brønshøj
Tel. (45) 44 88 91 11
Fax (45) 44 91 73 73
E-mail: dkma@dkma.dk
Sito web: www.dkma.dk

Obiettivi dell'Agenzia danese dei medicinali

Compito dell'Agenzia danese dei medicinali è di approvare la commercializzazione di medicinali efficaci e sicuri, contribuire affinché la spesa dell'assicurazione malattia per i medicinali sia proporzionata al valore terapeutico e sorvegliare il settore dei medicinali e delle attrezzature mediche.

L'Agenzia danese dei medicinali è autorizzata a procedere a *provvedimenti inibitori* in caso di mancata ottemperanza alla direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano.

GERMANIA

1.	Aktion Bildungsinformation e.V. (ABI)	Alte Poststraße 5 D-70173 Stuttgart	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
2.	Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.	Markgrafenstraße 66 D-10969 Berlin	Verein auf sich die drei ehemaligen Organisationen Stiftung Verbraucherinstitut, Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V. und Verbraucherschutzverein e.V. (VSV) Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
3.	Berliner Mieterverein e.V.	Wilhelmstraße 74 D-10117 Berlin	Tutela degli interessi degli inquilini a Berlino mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
4.	Bund der Energieverbraucher e.V.	Grabenstraße 7 D-53619 Rheinbreitbach	Tutela degli interessi dei consumatori di energia mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori di energia
5.	Bund der Versicherten e.V.	Rönkrei 28 D-22399 Hamburg	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
6.	Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV)	Markgrafenstraße 66 D-10969 Berlin	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
7.	Bundesverband privater Kapitalanleger e.V.	Am Goldgraben 6 D-37073 Göttingen	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
8.	Datenschutzbund Hamburg e.V.	Am Diebsteich 1 D-22761 Hamburg	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza, in particolare nel campo della protezione dei dati personali; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
9.	Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.	Augustenstraße 79 D-80333 München	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza, in particolare nel campo delle energie rinnovabili e dell'impiego razionale dell'energia, con particolare riferimento all'energia solare; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori

10.	Deutscher Mieterbund — Kieler Mieterverein e.V.	Eggerstedtstraße 1 D-24103 Kiel	Tutela degli interessi dei consumatori di Kiel mediante informazione e consulenza in materia di diritto locativo; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
11.	Deutscher Mieterbund — Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Dr.-Külz-Straße 18 D-19053 Schwerin	Tutela degli interessi dei consumatori del Mecklenburg-Vorpommern mediante informazione e consulenza in materia di diritto locativo; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
12.	Deutscher Mieterbund — Landesverband der Mietervereine in Nordrhein-Westfalen e.V.	Luisenstraße 12 D-44137 Dortmund	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza in materia di diritto locativo; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
13.	Deutscher Mieterbund — Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	Eggerstedtstraße 1 D-24103 Kiel	Tutela degli interessi dei consumatori dello Schleswig-Holstein mediante informazione e consulenza in materia di diritto locativo; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
14.	Deutscher Mieterbund Mieterbund Rhein-Ruhr e.V.	Rathausstraße 18—20 D-47166 Duisburg	Tutela degli interessi degli inquilini di Duisburg mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
15.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Groß-Velbert und Umgebung e.V.	Friedrich-Ebert-Straße 62—64 D-42549 Velbert	Tutela degli interessi degli inquilini di Velbert e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
16.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Hamm und Umgebung e.V.	Südring 1 D-59065 Hamm	Tutela degli interessi degli inquilini di Hamm e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
17.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Iserlohn e.V.	Vinckestraße 4 D-58636 Iserlohn	Tutela degli interessi degli inquilini di Iserlohn mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
18.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Kassel und Umgebung e.V.	Königsplatz 59/ Eingang Poststraße 1 D-34117 Kassel	Tutela degli interessi degli inquilini di Kassel e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
19.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Schwerin und Umgebung e.V.	Dr.-Külz-Straße 18 D-19053 Schwerin	Tutela degli interessi degli inquilini di Kassel e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini

20.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Siegerland und Umgebung e.V.	Koblenzer Straße 5 D-57072 Siegen	Tutela degli interessi degli inquilini del Siegerland e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
21.	DMB — Mieterverein Stuttgart und Umgebung e.V.	Moserstraße 5 D-70182 Stuttgart	Tutela degli interessi degli inquilini di Stoccarda e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
22.	DMB — Mieterschutzverein Frankfurt am Main e.V.	Eckenheimer Landstraße 339 D-60320 Frankfurt am Main	Tutela degli interessi degli inquilini di Frankfurt am Main mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
23.	Deutscher Mieterbund — Mieterschutzverein Wiesbaden und Umgebung e.V.	Adelheidstraße 70 D-65185 Wiesbaden	Tutela degli interessi degli inquilini di Wiesbaden e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
24.	Deutsche Schutzvereinigung Auslandsimmobilien e.V.	Zähringer Straße 373 D-79108 Freiburg	Tutela degli interessi dei proprietari privati di case, abitazioni e terreni all'estero e di altre persone interessate a beni immobili all'estero mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse delle persone precitate
25.	Mieter helfen Mietern, Münchner Mieterverein e.V.	Weißbürger Straße 25 D-81667 München	Tutela degli interessi degli inquilini di Monaco di Baviera e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
26.	Mieter und Pächter e.V.	Prinzenstraße 7 D-44135 Dortmund	Tutela degli interessi degli inquilini e affittuari di Dortmund mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
27.	Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e.V.	Brückstraße 58 D-44787 Bochum	Tutela degli interessi degli inquilini di Bochum, Hattingen e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
28.	Mieterverein für Lüdenscheid und Umgegend e.V.	Lösenbacher Straße 3 D-58507 Lüdenscheid	Tutela degli interessi degli inquilini di Lüdenscheid e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
29.	Mieterverein Gelsenkirchen e.V. im Deutschen Mieterbund	Gabelsberger Straße 9 D-45879 Gelsenkirchen	Tutela degli interessi di inquilini e affittuari mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini

30.	Mieterverein Köln e.V.	Mühlenbach 49 D-50676 Köln	Tutela degli interessi degli inquilini di Köln mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
31.	Mieterverein München e.V.	Sonnenstraße 10 D-80331 München	Tutela degli interessi degli inquilini di Monaco di Baviera mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
32.	Schutzverband für Verbraucher und Dienstleistungsnehmer e.V. — Endverbraucher, Kapitalanleger, Versicherte	Spessarttring 37 D-63110 Rodgau	Tutela degli interessi di consumatori e utenti di servizi mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse di consumatori e utenti di servizi
33.	Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.	Paulinenstraße 47 D-70178 Stuttgart	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
34.	Verbraucherschutzverein e.V. (VSV)	Lützowstraße 33—36 D-10785 Berlin	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
35.	Verbraucherzentrale Berlin e.V.	Bayreuther Straße 40 D-10787 Berlin	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
36.	Verbraucher-Zentrale Brandenburg e.V.	Templiner Straße 21 D-14473 Potsdam	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
37.	Verbraucher-Zentrale des Landes Bremen e.V.	Altenweg 4 D-28195 Bremen	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
38.	Verbraucher-Zentrale Hamburg e.V.	Kirchenallee 22 D-20099 Hamburg	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
39.	Verbraucher-Zentrale Hessen e.V.	Große Friedberger Straße 13—17 D-60313 Frankfurt/Main	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
40.	Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Strandstraße 98 D-18055 Rostock	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori

41.	Verbraucher-Zentrale Niedersachsen e.V.	Herrenstraße 14 D-30159 Hannover	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
42.	Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen Landesarbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V.	Mintropstraße 27 D-40215 Düsseldorf	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
43.	Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.	Ludwigstraße 6 D-55116 Mainz	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
44.	Verbraucherzentrale des Saarlandes Landesarbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V.	Hohenzollernstraße 11 D-66117 Saarbrücken	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
45.	Verbraucher-Zentrale Sachsen e.V.	Bernhardstraße 7 D-04315 Leipzig	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
46.	Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V.	Steinbockgasse 1 D-06108 Halle	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
47.	Verbraucherzentrale Thüringen e.V.	Eugen-Richter-Straße 45 D-99085 Erfurt	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori

ITALIA

1. **ACU — Associazione Consumatori Utenti — Onlus**

Via Bazzini 4, I-20131 Milano (MI)
Tel. (39) 02 70 63 06 68
Fax (39) 02 70 63 67 77

2. **Adiconsum**

Via G. M. Lancisi 25, I-00161 Roma (RM)
Tel. (39) 06 641 70 21
Fax (39) 06 44 17 02 30

3. **ADOC — Associazione Difesa Orientamento Consumatori**

Via Lucullo 6, I-00187 Roma (RM)
Tel. (39) 06 482 58 49
Fax (39) 06 481 90 28

4. **Centro Tutela Consumatori Utenti Onlus — Verbraucherzentrale Südtirol**

Via Dodiciville 11, I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. (39) 047 197 55 97
Fax (39) 047 197 99 14

5. **Cittadinanzattiva**

Via Flaminia 53, I-00196 Roma (RM)
Tel. (39) 06 36 71 81
Fax (39) 06 36 71 83 33

6. **Codacons — Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori**

Viale Mazzini 73, I-00195 Roma (RM)
Tel. (39) 06 372 58 09
Fax (39) 06 370 17 09

7. **Comitato Consumatori Altroconsumo**
Via Valassina 22, I-20159 Milano (MI)
Tel. (39) 02 66 89 01
Fax (39) 02 66 89 02 88
8. **Confconsumatori**
Via Aurelio Saffi 16, I-43100 Parma (PR)
Tel. (39) 052 123 01 34
Fax (39) 052 128 52 17
9. **Federconsumatori — Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti**
Via Gioberti 54, I-00185 Roma (RM)
Tel. (39) 06 49 27 04 34
Fax (39) 06 49 27 04 52
10. **Legambiente Consumatori**
Via Orchidee 4/A, I-20147 Milano (MI)
Tel. (39) 02 48 30 36 59
Fax (39) 02 48 30 26 11
11. **Movimento Consumatori**
Via Carlo Maria Maggi 14, I-20154 Milano (MI)
Tel. (39) 02 33 60 30 60
Fax (39) 02 34 93 74 00
12. **Movimento Difesa del Cittadino**
Via Adis Abeba 1, I-00199 Roma (RM)
Tel. (39) 06 86 39 92 08
Fax (39) 06 86 38 84 06
13. **Unione Nazionale Consumatori**
Via Duilio 13, I-00192 Roma (RM)
Tel. (39) 06 326 95 31
Fax (39) 06 323 46 16

AUSTRIA:**1. Wirtschaftskammer Österreich (Camera di commercio austriaca)**

Rappresentanza e promozione degli interessi comuni dei membri, come pure degli affari industriali e di singoli membri [§ 1 della Wirtschaftskammergesetz (legge sulla camera di commercio)]. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63
A-1045 Wien
Tel. (43-1) 501 05 42 96
Fax (43-1) 50 20 62 43
E-mail: huberta.maitz-strassnig@wko.at

2. Bundesarbeitskammer (Camera federale del lavoro)

Rappresentanza e promozione degli interessi sociali, economici, professionali e culturali dei lavoratori e delle lavoratrici; collaborazione all'innalzamento del livello economico e sociale dei lavoratori e delle loro famiglie, adozione di provvedimenti in materia di istruzione, cultura, tutela dell'ambiente, tutela dei consumatori, gestione del tempo libero, tutela e promozione della salute, di politica abitativa e di promozione della piena occupazione; collaborazione alla

fissazione dei prezzi e alla regolamentazione della concorrenza; consulenza e tutela giuridica in materia di diritto del lavoro e diritto sociale, compresa la rappresentanza. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Bundesarbeitskammer
Prinz-Eugen-Straße 20-22
A-1040 Wien
Tel. (43-1) 501 65 25 50
Fax (43-1) 501 65 25 32
E-mail: helmut.gahleitner@akwien.or.at

3. Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs (Conferenza dei presidenti delle camere di commercio regionali austriache)

Promozione delle attività economiche in agricoltura e silvicoltura e rappresentanza dei rispettivi interessi comuni. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs
Löwenstraße 12
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 534 41 85 00
Fax (43-1) 534 41 85 09
E-mail: pkrecht@pklwk.at

4. Österreichischer Gewerkschaftsbund (Federazione sindacale austriaca)

Rappresentanza di tutti gli interessi sociali, economici e culturali di tutti i lavoratori dipendenti (lavoratori, impiegati, pubblici funzionari, comprese le persone in formazione o situazione analoga), disoccupati, anche se non ancora in attività lavorativa dipendente, scolari e studenti aventi l'intenzione di diventare lavoratori dipendenti, nonché altre categorie professionali (come per esempio, gli artisti e i liberi professionisti), la cui attività sia comparabile con il lavoro dipendente. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Hohenstaufengasse 10-12
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 53 44 44 05
Fax (43-1) 53 44 45 52
E-mail: thomas.maurer-muehleleitner@oegb.or.at

5. Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l'informazione dei consumatori)

Consulenza, informazione e tutela dei consumatori contro metodi fuorvianti e scorretti di pubblicità e di vendita, come pure nel caso di problemi giuridici connessi all'acquisizione di beni e servizi. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Verein für Konsumenteninformation
 Mariahilferstraße 81
 A-1010 Wien
 Tel. (43-1) 58 87 73 33
 Fax (43-1) 588 77 75
 E-mail: pkolba@vki.or.at

6. Österreichischer Landarbeiterkammertag

Promozione della cooperazione delle Camere regionali dei lavoratori (Landarbeiterkammern) e consulenza ed attuazione di attività comuni che rientrano nelle competenze delle camere (sezioni utenti di servizi). Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Österreichischer Landarbeiterkammertag
 Marco d'Aviano-Gasse 1
 A-1015 Wien
 Tel. (43-1) 512 23 31
 Fax (43-1) 512 23 31 70
 E-mail: oelakt@netway.at

7. Österreichischer Seniorenrat [Bundesaltenrat Österreichs (Consiglio delle persone anziane)]

Facilitare l'accesso di tutte le istituzioni economiche, sociali e culturali alla generazione degli anziani, secondo i bisogni di quest'ultima, come pure partecipazione alla soluzione di problemi sociali, della vecchiaia e della salute. Promozione della consulenza, informazione e assistenza agli anziani. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Österreichischer Seniorenrat
 (Bundesaltenrat Österreichs)
 Sperrgasse 8-10/III
 A-1150 Wien
 Tel. (43-1) 892 34 65
 Fax (43-1) 892 34 65 24
 E-mail: kontakt@seniorenrat.at

8. Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Lotta alla concorrenza sleale, in particolare alle pratiche nocive agli affari nella vita economica. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb
 Schwarzenbergplatz 14
 A-1040 Wien
 Tel. (43-1) 514 50 32 92
 Fax (43-1) 505 78 93
 E-mail: office@schutzverband.at

SUOMI/FINLAND

1. Il Kuluttaja-asiamies

(Ombudsman dei consumatori) è responsabile:

— della sorveglianza generale della tutela dei consumatori in connessione con la commercializzazione e le condizioni contrattuali,

— sorveglianza delle pubblicità radiotelevisiva per accertare l'ottemperanza alle norme che disciplinano i principi etici in materia di pubblicità e teleshopping e la tutela dei minori, nonché per segnalare i casi in cui le trasmissioni radiotelevisive contengono pubblicità commerciale sleale o fuorviante per i consumatori.

2. Kuluttajat-Konsumenterna ry

(Organizzazione dei consumatori) sorveglia l'efficacia e i progressi in materia di tutela dei consumatori.

3. Suomen Kuluttajaliitto

(Associazione finlandese dei consumatori) sorveglia gli interessi dei consumatori mediante attività civili indipendenti nella comunità e in relazione al mercato.

4. Kuluttajavirasto

(Ente nazionale consumatori) sorveglia la sicurezza in connessione con i viaggi «tutto compreso».

5. Rahoitustarkastus

(Ispettorato finanziario) sorveglia, in collaborazione con l'ombudsman, la situazione dei crediti al consumo e le condizioni contrattuali.

6. Lääkelaitos

(Agenzia nazionale dei medicinali) sorveglia la pubblicità dei medicinali.

7. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

(Ente nazionale di controllo dei prodotti per il benessere e la salute) sorveglia la pubblicità del tabacco e dell'alcool,

8. Telehallintokeskus

(Centro amministrativo delle telecomunicazioni) sorveglia la pubblicità radiotelevisiva, ad eccezione:

— delle norme che disciplinano i principi etici in materia di pubblicità e teleshopping e la tutela dei minori,

— la pubblicità del tabacco e dell'alcool.

SVEZIA

Comunicazione sulle misure nazionali adottate dalla Svezia per ottemperare agli obblighi verso l'Unione europea.

In virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, comunichiamo le seguenti informazioni:

Articolo 4, paragrafo 2: il Konsumentverket è l'autorità amministrativa centrale per le questioni consumeristiche, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori.

L'ombudsman del Konsumentverket è autorizzato a procedere ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 5, paragrafo 2: Le disposizioni sulla consultazione preliminare figurano al paragrafo 4 della legge 2000:1175 sul diritto d'azione di talune autorità e organizzazioni consumeristiche estere; cfr. allegato.

REGNO UNITO

1. **Direttore generale del Fair Trading (commercio equo) (OFT)**

Scopo dell'Office of Fair Trading (Ufficio per le condizioni commerciali eque) è di far bene funzionare i mercati per i consumatori. I suoi obiettivi sono: a) contribuire a massimizzare il benessere dei consumatori a lungo termine, proteggere gli interessi dei consumatori vulnerabili mediante informazione e riparazione, tutelandone gli interessi mediante prevenzione degli abusi e promuovendo un'offerta competitiva e sensibile alla domanda; b) assicurarsi che la competitività ben funzioni nei mercati di beni e servizi per rendere questi ultimi più efficienti a vantaggio dei consumatori.

2. **Il Commissario per l'Informazione**

Il Commissario per l'Informazione ha una serie di responsabilità specifiche in virtù delle leggi rispettivamente sulla protezione dei dati personali e sulla libertà d'informazione, compresa la promozione di pratiche corrette e l'osservanza delle prescrizioni di entrambe le leggi, e, nel caso della protezione dei dati personali, l'osservanza dei relativi principi da parte dei controllori dei dati, la promozione della produzione di codici di pratiche corrette e la pubblica diffusione delle informazioni sulle leggi in questione.

3. **L'Ente per l'aviazione civile**

L'Ente per l'aviazione civile svolge una serie di funzioni specifiche in virtù della legge sull'aviazione civile del 1982, compresa la promozione dei ragionevoli interessi degli utenti dei servizi di trasporto aereo e la tutela degli interessi degli utenti contro le conseguenze dei fallimenti degli organizzatori di trasporti aerei, mediante il rilascio di licenze per i trasporti aerei.

4. **L'Ente per i mercati di gas ed elettricità**

L'Ente per i mercati di gas ed elettricità è responsabile della regolamentazione di detti mercati in Gran Bretagna e della tutela degli interessi dei relativi utenti.

5. **Il Direttore generale per l'erogazione di energia elettrica in Irlanda del Nord**

Il Direttore generale per l'erogazione di energia elettrica in Irlanda del Nord è responsabile della regolamentazione di detti mercati in Irlanda del Nord e della tutela degli interessi dei relativi utenti.

6. **Il Direttore generale delle telecomunicazioni**

Il Direttore generale delle telecomunicazioni regola l'industria britannica delle telecomunicazioni e le sue responsabilità comprendono la promozione degli interessi dei consumatori, acquirenti e altri utenti dei servizi di telecomunicazione e delle relative attrezzature.

7. **Il Direttore generale dei servizi idrici**

Il Direttore generale dei servizi idrici procede alla regolamentazione economica del settore privatizzato dell'industria idrica in Inghilterra e Galles. Le sue responsabilità comprendono la tutela degli interessi dei consumatori per quanto riguarda i prezzi e la qualità del servizio e la composizione di vertenze fra le società e i loro clienti.

8. **L'Ente di regolamentazione ferroviaria**

L'Ente di regolamentazione ferroviaria è responsabile della regolamentazione dei servizi ferroviari in Gran Bretagna. Le sue responsabilità comprendono la tutela degli interessi dei relativi utenti.

9. **Autorità pesi e misure in Gran Bretagna**

Le Autorità pesi e misure fanno parte dell'amministrazione locale in Gran Bretagna. Esse fanno rispettare leggi e regolamenti che disciplinano la vendita e la fornitura di beni e servizi e forniscono servizi di consulenza ai consumatori e alle imprese.

10. **Il Dipartimento delle imprese, del commercio e degli investimenti in Irlanda del Nord**

Il Dipartimento delle imprese, del commercio e degli investimenti in Irlanda del Nord fa rispettare leggi e regolamenti che disciplinano la vendita e la fornitura di beni e servizi in Irlanda del Nord e forniscono servizi di consulenza ai consumatori e alle imprese.

ALLEGATO

Legge 2000:1175 sul diritto d'azione di talune autorità e organizzazioni consumeristiche estere promulgata il 7 dicembre 2000

In virtù della decisione del Parlamento svedese ⁽¹⁾ si prescrive ⁽²⁾ quanto segue:

Campo d'applicazione della legge

1 § La presente legge si applica nel caso di contravvenzione alle disposizioni di attuazione che figurano in allegato alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/27/CE del 19 maggio 1998, sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

La legge vale però soltanto per le contravvenzioni alle disposizioni a tutela degli interessi dei consumatori che riguardano i consumatori di uno stato diverso dalla Svezia membro dello Spazio economico europeo (Stato SEE).

Azione di enti autorizzati presso i tribunali svedesi

2 § Un'autorità o organizzazione di uno Stato SEE diverso dalla Svezia può intentare un'azione presso un tribunale svedese in caso di contravvenzione di cui al paragrafo 1 §, qualora sia autorizzata in base ad un particolare elenco compilato dall'Unione europea e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3 § L'azione riguarda provvedimenti da adottare contro chiunque non abbia ottemperato ad una delle disposizioni del paragrafo 1. I provvedimenti possono riguardare:

1. divieto o ingiunzione ai sensi dei paragrafi da 14 a 16 e del paragrafo 17, primo comma, dei paragrafi da 18 a 20 della legge 1995:450 sulla commercializzazione oppure divieto ai sensi dei paragrafi 3 e 6 della legge 1994:1512 sulle condizioni contrattuali nei rapporti commerciali;
2. ingiunzione a versare allo Stato svedese la tassa particolare di cui al capitolo 10, paragrafi 5 e 6 della legge sulla radiotelevisione 1996:844, oppure
3. condanna pecuniaria ai sensi del paragrafo 1 della legge 2001:401.

4 § L'azione può essere intentata soltanto se:

1. il ricorrente abbia mediante consultazione tentato di indurre la parte avversa a far cessare la contravvenzione, e
2. la parte avversa non lo abbia fatto entro due settimane dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di consultazione.

Foro competente

5 § L'azione è intentata presso:

1. il tribunale commerciale competente in materia di divieti e ingiunzioni di cui alla legge sulla commercializzazione 1995:450 e in materia di divieti ai sensi della legge 1994:1512 sulle condizioni contrattuali nei rapporti commerciali,
2. il tribunale amministrativo regionale della provincia di Stoccolma nel caso della tassa di cui alla legge sulla radiotelevisione 1996:844,
3. il tribunale competente ai sensi del capitolo 10 del codice di procedura civile oppure il tribunale di prima istanza di Stoccolma competente per le condanne pecuniarie. Legge 2001:401.

⁽¹⁾ Prop; 2000/01:34, bet. 2000/01:LU3, rskr. 2000/01:84.

⁽²⁾ Cfr. direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51, Celex 31998L0027).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2002/C 30/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 28.11.2001

Stato membro: Portogallo (Azzorre)

N. dell'aiuto: N 197/01

Titolo: Modifica del regime di aiuti alla promozione di prodotti regionali

Obiettivo: Miglioramento delle condizioni di accesso delle PMI ai mercati

Fondamento giuridico: Portaria do Governo Regional

Stanziamiento: 250 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % lordo

Durata: Autorizzazione fino al 31 dicembre 2006

Altre informazioni: N 820/99

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 25.10.2001

Stato membro: Grecia

N. dell'aiuto: N 372/01

Titolo: Regime di aiuti all'occupazione 2000-2006

Obiettivo: Aiuto all'occupazione

Fondamento giuridico: «Απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση» OP 2000-2006

Stanziamiento: 205 429 000 EUR

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 27.11.2001

Stato membro: Spagna

N. dell'aiuto: N 476/01

Titolo: Regime di aiuti allo sviluppo alternativo delle regioni minerarie

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Orden del Ministerio de Economía

Stanziamiento: 300,5 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Fino alla fine del 2005

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 3.12.2001

Stato membro: Germania (Land Berlino)

N. dell'aiuto: N 618/01

Titolo: Assunzione di addetti all'innovazione in PMI

Obiettivo: Promozione dell'occupazione

Fondamento giuridico: Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Beschäftigung von Innovationsassistenten/-innen in KMU der Berliner Wirtschaft

Stanziamiento: 6,9 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto:

— 45 % dei costi salariali lordi annui a concorrenza di 41 000 EUR nelle imprese esistenti

— 65 % dei costi salariali lordi annui a concorrenza di 41 000 EUR nelle imprese nuove

Durata: Fino al 31 dicembre 2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 28.11.2001

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 672/2000

Titolo: Misure di aiuto fiscale all'investimento d'Oltremare

Obiettivo: Regionale — Dipartimenti francesi d'Oltremare

Fondamento giuridico: Articles 199 undecies A et B, 217 undecies du Code Général des Impôts

Stanziamiento: 400 milioni di EUR all'anno

Durata: Fino alla fine del 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 27.11.2001

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 77/A/01

Titolo: La Guadalupa 2000-2006 — Premio all'occupazione

Obiettivo: Il regime favorisce la creazione di occupazione connessa all'investimento

Fondamento giuridico: DOCUP 2000-2006 Guadeloupe

Stanziamiento: 3 201 430 EUR

Intensità o importo dell'aiuto:

Massimale di intensità d'aiuto e di cumulo: 75 % netto. È previsto un adeguamento automatico ed eventuali modifiche della carta degli aiuti a finalità regionale

Le autorità francesi si impegnano a rispettare i massimali di intensità di aiuto agli investimenti stabiliti negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 28 dell'1.2.2000)

Per il settore della pesca e dell'acquacoltura le autorità francesi si impegnano a rispettare, per ciascun caso particolare, i tassi di sovvenzione e di cumulo previsti dal regolamento (CEE) n. 2792/1999 (1)

Durata: Fino alla fine del 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

(1) Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Data di adozione della decisione: 20.12.2001

Stato membro: Danimarca

N. dell'aiuto: NN 146/01 e NN 161/01

Titolo: Garanzia assicurativa per il settore del trasporto aereo

Obiettivo: Mantenimento della copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dei vettori aerei e dei prestatori di servizi nel settore del trasporto aereo per rischi di guerra e di attacco terroristico in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti d'America

Fondamento giuridico: Aktstykke nr. 285 af 24. september 2001

Intensità o importo dell'aiuto: Aiuto concesso sotto forma di garanzia

Durata: 30 giorni + 30 giorni supplementari

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.11.2001

Stato membro: Italia (Sardegna)

N. dell'aiuto: NN 77/A/01

Titolo: Misure urgenti in favore dell'occupazione

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Legge regionale n. 28/1984; legge regionale n. 7/1993

Stanziamiento: 1 600 miliardi di ITL (826 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Aiuti agli investimenti: intensità delle carte italiane degli aiuti a finalità regionale (1984-1999). Aiuti al funzionamento (1994-1999): sulla base delle spese di gestione effettivamente sostenute e a concorrenza del 75 % e del 50 % rispettivamente per il primo e secondo anno di attività dell'impresa

Durata: 1984-1999

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2002/C 30/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 28.11.2001

Stato membro: Paesi Bassi

N. dell'aiuto: N 168/A/01

Titolo: Modifiche della tassa sull'energia 2001

Obiettivo: Sostenere la politica ambientale relativa al cambiamento climatico

Fondamento giuridico: Wet belastingen op milieugrondslag

Stanziamiento: 1 317 milioni di NLG (598,6 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Varia

Durata: 5 anni

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 28.11.2001

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 415/A/01

Titolo: Progetto di decreto del governo vallone relativo alla promozione dell'elettricità verde — Aspetto del decreto concernente i certificati verdi

Obiettivo: Promozione delle fonti di energia rinnovabili

Fondamento giuridico: Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Durata: 10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 20.6.2001

Stato membro: Spagna (Galizia)

N. dell'aiuto: N 498/2000

Titolo: Regime di aiuti regionali all'investimento, alle ricerche, alla formazione, al salvataggio e alla ristrutturazione, all'occupazione non legata all'investimento e alle PMI

Obiettivo: Sviluppo regionale, ricerca e sviluppo, salvataggio e ristrutturazione, formazione, occupazione e PMI

Fondamento giuridico: Proyecto de Decreto sobre incentivos para el desarrollo económico y fomento de la actividad empresarial en la Comunidad Autónoma de Galicia

Stanziamiento: 444,939 milioni di ESP (2,674 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 40 % ESL salvo nei seguenti casi:

Aiuti alla ricerca industriale e aiuti allo sviluppo:

— studi di fattibilità: per i progetti di ricerca industriale: 75 % ESL; per i progetti di sviluppo precompetitivo: 50 % ESL;

— progetti di ricerca industriale: 60 % ESL, progetti di sviluppo precompetitivo: 35 % ESL;

— entro i massimali del 75 % ESL per i progetti di ricerca industriale e del 50 % ESL per i progetti di sviluppo precompetitivo. Tali intensità potranno essere maggiorate di 10 punti percentuali per le PMI, di 15 punti per i progetti i cui obiettivi rientrano nel programma quadro comunitario (25 punti in caso di cooperazione transfrontaliera). Inoltre, in caso di cooperazione transfrontaliera al di fuori di un programma quadro, tali intensità potranno essere maggiorate di 10 punti percentuali.

Aiuti soft e aiuti all'occupazione non legata all'investimento esclusivamente destinati alle PMI: 50 % ESL

Aiuti alla formazione: 45 % per le PMI; 35 % per le altre imprese

Durata: 2001-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 28.11.2001

Stato membro: Regno Unito (Inghilterra, Scozia e Galles)

N. dell'aiuto: N 504/2000

Titolo: Obbligo per le fonti di energia rinnovabili e sovvenzioni in conto capitale per le tecnologie rinnovabili

Obiettivo: Ambiente

Fondamento giuridico:

- a) for the renewables obligation: Clauses 61-64 of the Utilities Bill
- b) for the capital grants: Section 5 of the Science and Technology Act (1965)

Stanziamiento: 100 milioni di GBP

Intensità o importo dell'aiuto:

- a) la misura in parte non costituisce aiuto e in parte costituisce aiuto al funzionamento
- b) 40 %

Durata: 10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.11.2001

Stato membro: Italia — Sardegna

N. dell'aiuto: N 569/01

Titolo: Misure in favore dell'imprenditoria giovanile (aiuti al funzionamento)

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Disegno di legge regionale n. 201/2001 recante provvedimenti per l'imprenditoria giovanile

Stanziamiento: 200 miliardi di ITL (103 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:

Sulla base delle spese effettivamente sostenute ed entro i seguenti limiti:

— nel 2001 e 2002: 50 % e 45 % rispettivamente per il primo e secondo anno di attività dell'impresa;

— nel 2003 e 2004: 40 % e 35 % rispettivamente per il primo e secondo anno dell'impresa;

— nel 2005 e 2006: 30 % e 25 % rispettivamente per il primo e secondo anno di attività dell'impresa;

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.11.2001

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 674/01

Titolo: Misura per la regolarizzazione dell'economia sommersa

Obiettivo: Emersione dell'economia sommersa

Fondamento giuridico: Schema di disegno di legge recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia (A.C. n. 1456) — Disposizioni per l'emersione dell'economia sommersa»

Intensità o importo dell'aiuto: La misura non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

Durata: Tre anni dalla dichiarazione di emersione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 7.11.2001

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 720/2000

Titolo: Liguria — aiuti in favore delle fonti di energia alternativa e del risparmio energetico

Obiettivo: Sviluppare la produzione e l'impiego di fonti di energia alternative e l'adozione di misure di risparmio energetico attraverso progetti di investimento

Fondamento giuridico: Legge regionale 27.3.2000 n. 29 recante modifiche alla legge regionale 21.6.1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche e integrazioni

Stanziamiento: 9 miliardi di ITL (circa 4,65 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo 30 % ESL dei costi di investimento; è concessa una maggiorazione del 10 % alle PMI

Durata: 6 anni (2001-30 giugno 2007)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 30.11.2001

Stato membro: Spagna (Cantabria)

N. dell'aiuto: N 752/2000

Titolo: Aiuti per la pesca costiera artigianale

Obiettivo: Realizzazione degli interventi strutturali nel settore della piccola pesca costiera contenuti nel Quadro comunitario di sostegno da applicare in questa regione

Fondamento giuridico: Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca por la que se establecen las bases que regulan la concesión de ayudas a la pesca costera artesanal

Stanziamiento: 661 113 EUR

Durata: 2000-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 2.10.2001

Stato membro: Spagna (Estremadura)

N. dell'aiuto: N 836/2000

Titolo: Regime di aiuti regionali all'occupazione in favore dell'economia sociale

Obiettivo: Sviluppo regionale e occupazione

Fondamento giuridico: Decreto por el que se regula el programa de subvenciones a la formación, asociación y asistencia técnica en el ámbito de la economía social

Stanziamiento: 100 milioni di ESP/anno (0,60 milioni di EUR/anno)

Intensità o importo dell'aiuto: Aiuti in favore dell'occupazione connessa all'investimento: 50 % ESL maggiorato del 15 % per le PMI

Aiuti in favore dell'occupazione non connessa all'investimento e dell'occupazione nelle imprese che svolgono attività di cui all'allegato I del trattato CE: 95 % ESL sui salari lordi il primo anno e 90 % ESL sui salari lordi il secondo anno a concorrenza di 3 milioni di ESP (18 030 EUR/anno).

Durata: 2000-2006

Altre informazioni: Dal 1° gennaio 2000 e fino alla data della decisione di approvazione della Commissione il regime è stato applicato nel rispetto delle regole de minimis

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 28.11.2001

Stato membro: Paesi Bassi

N. dell'aiuto: NN 30/B/2000 e N 678/2001

Titolo: Aliquota zero per l'elettricità verde

Obiettivo: Ridurre le emissioni di CO₂ e conseguire altri obiettivi ambientali

Fondamento giuridico: Wet belastingen op milieugrondslag, Regulerende energiebelasting

Durata: Fino al 2003

Altre informazioni: L'aliquota zero per l'elettricità verde è stata approvata nel 1998 (N 752/1997)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto C 80/2001 (ex NN 26/01) — Esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2002/C 30/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 30 ottobre 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Fatti

L'articolo 6 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ fissa l'aliquota minima dell'accisa sull'olio pesante combustibile a 13 ECU per 1 000 kg. L'accisa applicata dall'Italia sugli oli pesanti industriali è di 46,48 EUR 1 000 kg (importo maggiorato del 10 % IVA) ossia notevolmente al di sopra dell'aliquota minima.

Tuttavia, in base all'autorizzazione di cui alle decisioni del Consiglio 93/697/CE (articolo 1) ⁽²⁾, 96/273/CE (articolo 1) ⁽³⁾, 97/425/CE (articolo 3) ⁽⁴⁾, 1999/880/CE (articolo 3) ⁽⁵⁾ e 2001/224/CE ⁽⁶⁾, l'Italia esenta dall'accisa gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna.

L'allumina è una polvere bianca utilizzata principalmente in fonderia per la produzione di alluminio.

Nell'ambito dell'Unione europea, l'allumina è prodotta in Italia, Francia, Irlanda, Germania, Grecia, Spagna e Regno Unito. L'energia è uno degli elementi di costo più importanti nella produzione di allumina (circa il 20 % dei costi totali). Ad ec-

cezione della Germania, dove come combustibile è utilizzato il gas, in tutti gli altri paesi gli stabilimenti utilizzano oli minerali.

In Italia vi è un solo produttore di allumina, più precisamente la Eurallumina SpA, ubicata in Sardegna. Eurallumina è una joint venture tra Comalco Limited (56,2 %) e Glencore (43,8 %). Lo stabilimento produce allumina per conto delle società che costituiscono la joint venture, le quali si approvvigionano del prodotto proporzionalmente alla loro partecipazione nel consorzio. Eurallumina, che ha un organico di 460 unità, ha realizzato un fatturato di 262 miliardi di ITL (135 milioni di EUR). Lo stabilimento ha iniziato ad operare nel 1973 e attualmente ha una capacità di 1 milione di tonnellate all'anno. Parte dell'allumina prodotta viene utilizzata nella vicina fonderia Alcoa di alluminio primario, di cui Eurallumina è l'unico fornitore.

Le esportazioni italiane di allumina verso il resto dell'Unione europea sono state di 125 000 tonnellate (13,5 % della produzione) nel 1998 e di 76 000 tonnellate (7,8 % della produzione) nel 1999.

Le autorità italiane hanno ribadito che l'esenzione è indispensabile per assicurare un costo competitivo nella produzione di allumina. Esse hanno inoltre sottolineato il fatto che la Sardegna è una regione fortemente svantaggiata, priva di accesso al gas naturale e che le eventuali conseguenze della chiusura dell'impianto di allumina in termini di occupazione per la regione sarebbero estremamente gravi. Essi hanno inoltre precisato che l'esenzione risale al 1990 e che la direttiva del Consiglio su cui si basa aveva già tenuto conto degli aspetti inerenti agli aiuti di Stato.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 321 del 23.12.1993, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 102 del 25.4.1996, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 73.

⁽⁶⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23.

Valutazione

L'esenzione dall'accisa in questione costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE giacché conferisce all'impresa beneficiaria un vantaggio finanziato tramite risorse di Stato e si applica unicamente a talune imprese o regioni. La misura altera la concorrenza e, dato che l'allumina è esportata dall'Italia verso il resto dell'Unione europea, incide sugli scambi intracomunitari.

Quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, la Commissione dubita che l'esenzione soddisfi le condizioni enunciate negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) per gli aiuti al funzionamento (punti 4.15 e 4.17), giacché l'aiuto non è limitato nel tempo né è decrescente.

Parimenti, la Commissione ritiene che non siano soddisfatte le condizioni stabilite al punto 3.4 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore dal marzo 1994 al febbraio 2001 (8) (l'aiuto deve avere come unico scopo la compensazione dei costi aggiuntivi rispetto ai costi della produzione tradizionale, deve essere temporaneo e, in linea di massima, decrescente) nonché quelle di cui al punto 53 degli attuali orientamenti (9) [durata limitata a cinque anni se l'aiuto è decrescente (punto 45) oppure durata limitata al 50 % dei sovraccosti se l'aiuto non è decrescente (punto 46)].

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione si prega informare il governo italiano che, dopo avere esaminato le informazioni fornite sulle misure citate in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. ANTECEDENTI

1. L'articolo 6 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio (10) fissa l'aliquota minima dell'accisa sull'olio pesante combustibile a 13 ECU per 1 000 kg. L'accisa applicata dall'Italia sugli oli pesanti industriali è di 46,48 EUR per 1 000 kg (importo maggiorato del 10 % IVA), ossia notevolmente al di sopra dell'aliquota minima.
2. Tuttavia, in base all'autorizzazione prevista dalle decisioni del Consiglio 93/697/CE (articolo 1) (11), 96/273/CE (arti-

colo 1) (12), 97/425/CE (articolo 3) (13), 1999/880/CE (articolo 3) (14) e 2001/224/CE (articolo 1) (15), l'Italia esenta dall'accisa gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna.

3. L'allumina è una polvere bianca utilizzata principalmente in fonderia per la produzione di alluminio ed è ricavata dal minerale bauxite mediante un processo di raffinazione, la cui ultima fase consiste nella calcinazione. Più del 90 % dell'allumina calcinata è destinato alla fonderia per produrre metallo di alluminio. Il resto è sottoposto ad ulteriore lavorazione e utilizzato in chimica. In numerose decisioni di concentrazioni (16), la Commissione ha osservato che esistono due mercati di prodotto distinti: l'allumina per fonderia e l'allumina per usi chimici. Mentre il mercato geografico dell'allumina per fonderia è mondiale, quello dell'allumina per usi chimici non va oltre l'Europa.
4. Nell'ambito dell'Unione europea, l'allumina è prodotta in Italia, Francia, Irlanda, Germania, Grecia, Spagna e Regno Unito. L'energia è uno degli elementi di costo più importanti nella produzione di allumina (circa 20 % dei costi totali). Ad eccezione della Germania, dove è utilizzato il gas come combustibile, in tutti gli altri paesi gli stabilimenti utilizzano oli minerali.
5. In Italia vi è un solo produttore di allumina, più precisamente la Eurallumina SpA, ubicata in Sardegna. Eurallumina è una joint venture tra Comalco Limited (17) (56,2 %) e Glencore (18) (43,8 %). Lo stabilimento produce allumina per conto delle società che costituiscono la joint venture, le quali si approvvigionano del prodotto proporzionalmente alla loro partecipazione nel consorzio. Eurallumina, che ha un organico di 460 unità, ha realizzato un fatturato di 262 miliardi di ITL (135 milioni di EUR). Lo stabilimento ha iniziato ad operare nel 1973 e attualmente ha una capacità di 1 milione di tonnellate all'anno. Parte dell'allumina prodotta viene utilizzata nella vicina fonderia di alluminio primario di Alcoa, di cui Eurallumina è l'unico fornitore.
6. Il consumo di olio pesante da parte di Eurallumina è stato di 255 812 000 kg nel 1998 e di 262 114 000 kg nel 1999.
7. Le esportazioni italiane di allumina verso il resto dell'Unione europea sono state di 125 000 tonnellate (13,5 % della produzione) nel 1998 e di 76 000 tonnellate (7,8 % della produzione) nel 1999.

(12) GU L 102 del 25.4.1996, pag. 40.

(13) GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22.

(14) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 73.

(15) GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23.

(16) Cfr. ad esempio caso COMP/M.1693 Alcoa/Reynolds.

(17) Comalco è una affiliata al 100 % di Rio Tinto, il quale a sua volta è un gruppo minerario internazionale che nel 2000 ha realizzato un fatturato di circa 10 miliardi di USD.

(18) Glencore è un gruppo di risorse diversificato con attività a livello mondiale nei settori della estrazione, fonderia, raffinazione, lavorazione e commercializzazione di minerali e metalli, prodotti energetici e prodotti agricoli. Nel 2000 il suo fatturato è stato di 48 miliardi di USD.

(7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(8) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(9) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(10) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.

(11) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 29.

8. Con lettere del 10 giugno 1998, 17 luglio 2000 e 27 settembre 2000 la Commissione aveva già chiesto all'Italia di fornirle informazioni utili per poter valutare la compatibilità con gli articoli 87 e 88 del trattato CE della succitata esenzione dall'accisa sugli oli minerali.
9. Nelle risposte fornite il 20 luglio 1998 e il 7 dicembre 2000, le autorità italiane hanno ribadito che l'esenzione era indispensabile per assicurare un costo competitivo nella produzione di allumina. Esse hanno inoltre sottolineato il fatto che la Sardegna è una regione fortemente svantaggiata, priva di accesso a gas naturale, e che le eventuali conseguenze della chiusura dell'impianto di allumina in termini di occupazione per la regione sarebbero state estremamente gravi. Esse hanno anche ribadito che l'esenzione risale al 1990⁽¹⁹⁾ e che la direttiva del Consiglio, su cui si basa, aveva già tenuto conto degli aspetti di aiuto di Stato.
- ## 2. VALUTAZIONE
10. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, la decisione di avvio del procedimento d'indagine formale esprime sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed esprime i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune.
11. Per quanto riguarda la natura di aiuto di Stato della misura in causa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, valgono le considerazioni che seguono.
12. È chiaro che l'esenzione dall'accisa conferisce un vantaggio all'impresa beneficiaria che è posta in situazione finanziaria più favorevole delle altre imprese che utilizzano oli minerali in altre industrie o regioni.
13. È inoltre evidente che l'esenzione è finanziata attraverso risorse di Stato, giacché lo Stato rinuncia ad un certo gettito che altrimenti avrebbe percepito.
14. L'esenzione si applica unicamente a determinate imprese (quelle che producono allumina) ubicate in una regione specifica (Sardegna). Pertanto essa favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, vi è una sola società produttrice di allumina in Sardegna, più precisamente la Eurallumina SpA.
15. Come si è già detto, l'allumina viene esportata dall'Italia verso il resto dell'Unione europea, il che produce effetti sugli scambi intracomunitari.
16. Infatti, l'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina di Eurallumina riduce il costo di un elemento di produzione importante recando un vantaggio all'impresa beneficiaria rispetto ad altri produttori UE di allumina nell'ambito UE e quindi può provocare distorsioni di concorrenza. La tesi, sostenuta dalle autorità italiane secondo cui il mercato di allumina è un mercato mondiale ed Eurallumina detiene una quota limitata di mercato, non può confutare la distorsione di concorrenza. Inoltre, la presunta dimensione limitata di Eurallumina non tiene conto del fatto che l'allumina prodotta in Sardegna viene suddivisa tra le società madri (il gruppo Rio Tinto e il gruppo Glencore), le quali a loro volta gestiscono altri impianti di allumina in altre parti del mondo.
17. Quanto alla compatibilità della misura in questione con il mercato comune, nella fattispecie non si applicano né le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, né quelle contenute nel regolamento sulle esenzioni⁽²⁰⁾.
18. Quanto all'eventuale applicabilità di altre esenzioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, valgono le considerazioni che seguono.
19. Dato che riduce le spese correnti di Eurallumina, l'aiuto in questione costituisce un aiuto al funzionamento che, di norma, è vietato.
20. Ai sensi del punto 4.15 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽²¹⁾, in via eccezionale però possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza (punto 4.15). Inoltre, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti (punto 4.17).
21. Nella fattispecie non sembra che tali condizioni siano soddisfatte. Benché la Sardegna sia ammissibile in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di particolari svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza al fine di giustificare la concessione dell'aiuto al funzionamento. Inoltre, l'esenzione non sembra essere né limitata nel tempo né di ordine decrescente. La Commissione ritiene che un periodo di 16 anni [dal 1990⁽²²⁾ fino alla fine del 2006 se questa è la volontà delle autorità italiane dato che occorre l'unanimità per ridurre tale termine] è un periodo troppo lungo per poter essere considerato «limitato». D'altro canto non vi è alcuna riduzione progressiva del vantaggio.
22. Gli aiuti al funzionamento sono esaminati anche dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente sotto forma di sgravi fiscali da imposte ambientali⁽²³⁾.

⁽¹⁹⁾ Legge 12 novembre 1990 n. 331.

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001; regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

⁽²¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽²²⁾ Cfr. punto 9.

⁽²³⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

23. Inizialmente, le accise sugli oli minerali non erano destinate ad essere uno strumento di politica ambientale. Tuttavia, nella comunicazione sulle tasse ed imposte ambientali nel mercato unico ⁽²⁴⁾, la Commissione ha riconosciuto che «per essere considerato "ambientale" un tributo dovrebbe avere una base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente». Siccome gli oli minerali hanno un manifesto effetto negativo sull'ambiente, le accise sugli oli minerali possono essere considerate tasse ambientali ai fini dell'applicazione della disciplina per la tutela dell'ambiente.
24. In ogni caso, in questa fase del procedimento, non risulta che siano soddisfatte le condizioni contenute nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. Secondo il punto 3.4 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore tra marzo 1994 e febbraio 2001 ⁽²⁵⁾, aiuti al funzionamento sotto forma di esenzione dal pagamento di tasse ambientali devono compensare solamente costi di produzione aggiuntivi, e devono essere temporanei ed in principio digressivi. Analogamente, il punto 53 della disciplina attualmente in vigore stabilisce che «se le riduzioni riguardano un'imposta armonizzata a livello comunitario e l'imposta nazionale è inferiore o pari al minimo comunitario, la Commissione considera che non si giustificano esenzioni per periodi prolungati». In tal caso, le esenzioni concesse sono soggette ad una durata limitata di cinque anni (punti 45 e 46). Nella fattispecie la Commissione rileva che il periodo di cinque anni è di gran lunga superato e che l'aiuto non è stato né progressivamente ridotto né limitato a costi aggiuntivi.
25. Quanto alla tesi sostenuta dalle autorità italiane, secondo cui la direttiva del Consiglio su cui si basa l'esenzione già aveva tenuto conto degli aspetti di aiuto di Stato, la Commissione osserva che le precitate decisioni del Consiglio (cfr. punto 2) non possono pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato allo stesso titolo che le decisioni adottate dalla

Commissione a norma dell'articolo 88 non le consentono di derogare alle disposizioni di diritto comunitario diverse da quelle relative all'applicazione dell'articolo 87.1 del trattato. Questa tesi non può quindi essere accettata. In ogni caso, la Commissione terrà in dovuto conto il fatto che la decisione adottata dal Consiglio il 12 marzo 2001, sulla base di una proposta della Commissione, ha esteso la deroga in oggetto. In questo rispetto, la Commissione rileva che questa decisione del Consiglio non pregiudica l'applicazione delle regole relative agli aiuti di Stato ⁽²⁶⁾.

3. CONCLUSIONE

26. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione dubita che l'aiuto in questione soddisfi le condizioni necessarie per dichiararlo compatibile con il mercato comune e ha quindi deciso di avviare nei suoi confronti il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
27. La Commissione invita pertanto l'Italia a presentarle le proprie osservazioni e a fornirle ogni informazione utile ai fini della valutazione della misura entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.
28. La Commissione ricorda al governo italiano che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera di una sintesi della stessa nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale* e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviando le copie della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»

⁽²⁴⁾ COM(97) 9 def. del 26.3.1997.

⁽²⁵⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

⁽²⁶⁾ Il quinto considerando della decisione 2001/224/CE del Consiglio recita: «la presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsione e di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti.»

AIUTI DI STATO — FRANCIA**Aiuto C 79/2001 (ex NN 23/01) — Esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella zona di Gardanne)****Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2002/C 30/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 30 ottobre 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42.

Dette osservazioni saranno comunicate alla Francia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI**Fatti**

L'articolo 6 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, fissa l'aliquota minima dell'accisa sull'olio pesante combustibile a 13 ECU per 1 000 kg. L'accisa (tassa interna per i prodotti petroliferi ossia TIPP) applicata dalla Francia sugli oli pesanti industriali con un contenuto di zolfo inferiore al 2 % è di 16,78 EUR per 1 000 kg (cui si aggiunge l'IVA del 19,6 %).

Tuttavia, in base all'autorizzazione di cui all'articolo 1 della decisione 2001/224/CE del Consiglio ⁽²⁾, la Francia esenta dall'accisa gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne. Detta decisione, al quinto considerando recita che «la presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti.»

L'allumina è una polvere bianca utilizzata principalmente in fonderia per la produzione di alluminio.

Nell'ambito dell'UE, l'allumina è prodotta in Irlanda, Francia, Italia, Germania, Grecia, Spagna e Regno Unito. L'energia è uno degli elementi di costo più importanti nella produzione di allumina (circa il 20 % dei costi totali). Ad eccezione della

Germania, dove come combustibile è utilizzato il gas, in tutti gli altri paesi gli stabilimenti utilizzano oli minerali.

In Francia vi è un solo produttore di allumina, Aluminium Pechiney, ubicato nella zona di Gardanne. Parte dell'allumina prodotta a Gardanne è utilizzata dal gruppo Pechiney per la produzione di alluminio.

Nel 1998, le esportazioni francesi di allumina nel resto dell'UE sono ammontate a 117 900 tonnellate (23 % della produzione) e a 96 400 tonnellate (17 % della produzione) nel 1999.

Le autorità francesi hanno sostenuto che l'esenzione in questione ha permesso allo stabilimento di Gardanne di rimanere concorrenziale a livello mondiale, essendo il costo dell'energia più elevato in Europa rispetto ad altre parti del mondo, e che, in ogni caso, non vi sono distorsioni di concorrenza, in quanto il mercato dell'allumina è un mercato mondiale e la produzione francese di allumina rappresenta una piccola parte della produzione mondiale. Secondo le autorità francesi le eventuali conseguenze della chiusura della produzione di allumina non sarebbero commisurate agli interessi legali e finanziari in gioco, dato che ne risentirebbe tutta la linea di produzione di alluminio in Francia (non solo l'allumina). Le autorità francesi hanno inoltre fatto presente che per ragioni ambientali l'esenzione si applica unicamente al consumo di oli pesanti con un contenuto di zolfo inferiore al 2 %. Infine, hanno fatto valere che se per la produzione di allumina si impiegasse il gas nella zona di Gardanne, non verrebbe pagata alcuna accisa in quanto il gas non è soggetto a detta imposta. Pertanto l'esenzione si limita a ripristinare l'equilibrio concorrenziale tra le due fonti di energia nella produzione di allumina.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23.

Valutazione

L'esenzione dall'accisa in questione costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE giacché conferisce un vantaggio all'impresa beneficiaria, vantaggio che è finanziato tramite risorse di Stato e che si applica unicamente a talune imprese o regioni. La misura altera la concorrenza ed incide sugli scambi intracomunitari in quanto l'allumina è esportata dalla Francia verso il resto dell'UE.

Quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, la Commissione dubita che siano soddisfatte le condizioni stabilite al punto 3.4 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore tra il marzo 1994 e il febbraio 2001 ⁽³⁾ (l'aiuto deve avere come unico scopo la compensazione dei costi aggiuntivi rispetto ai costi della produzione tradizionale, deve essere temporaneo e, in linea di massima, decrescente), nonché quelle di cui al punto 53 degli attuali orientamenti ⁽⁴⁾ [durata limitata a cinque anni se l'aiuto è decrescente (punto 45) oppure durata limitata al 50 % dei sovracosti se l'aiuto non è decrescente (punto 46)].

Tenuto conto di quanto sopra la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commission a l'honneur d'informer la France que, après avoir examiné les renseignements fournis par vos autorités sur la mesure mentionnée ci-dessus, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1. FAITS

1. L'article 6 de la directive 92/82/CEE du Conseil ⁽⁵⁾ fixe un taux d'accise minimal de 13 écus par 1 000 kilogrammes pour le *fuel* lourd. Les droits d'accise («taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers», ou TIPP) appliqués par la France sont de 23,22 euros par 1 000 kg pour le *fuel* lourd d'une teneur en soufre supérieure à 2 %, et de 16,78 euros par 1 000 kg (majorés d'un taux de TVA de 19,6 %) pour le *fuel* lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 %, soit davantage que le taux minimal.
2. Toutefois, conformément à l'autorisation énoncée aux décisions 97/425/CE (article 3) ⁽⁶⁾, 1999/880/CE (article 3) ⁽⁷⁾ et 2001/224/CE (article 1) du Conseil ⁽⁸⁾, la France exonère de droits d'accise les huiles minérales d'une teneur en soufre inférieure à 2 % utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne.
3. L'alumine est une poudre blanche principalement utilisée dans les fours de fusion pour produire de l'aluminium. Elle

est extraite de la bauxite par un procédé de raffinage dont la dernière étape est la calcination. L'alumine calcinée est utilisée à plus de 90 % pour la fusion de l'aluminium. Le reste subit de nouvelles transformations et est utilisé dans des applications chimiques. Dans plusieurs décisions ayant trait à des concentrations ⁽⁹⁾, la Commission a constaté qu'il existait deux marchés de produits distincts, à savoir celui de l'alumine métallurgique et celui de l'alumine chimique. Alors que le marché géographique de la première est de dimension mondiale, celui de la seconde ne dépasse pas les frontières de l'Europe.

4. Dans l'Union européenne, l'Italie, la France, l'Irlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne et le Royaume-Uni produisent de l'alumine. L'énergie constitue un élément très important du coût de production de celle-ci (soit près de 20 % des coûts totaux). À l'exception de l'Allemagne, qui utilise le gaz comme combustible, les usines de tous les autres pays ont recours aux huiles minérales.
5. La France ne compte qu'un seul producteur d'alumine: Aluminium Pechiney, qui est installé dans la région de Gardanne. Cette entreprise occupe [...] ^(*) personnes et appartient au groupe Pechiney, gros opérateur mondial sur le marché de l'aluminium, dont les ventes nettes ont atteint 10,7 milliards d'euros en 2000. Une partie de l'alumine produite à Gardanne est utilisée au sein du groupe Pechiney pour la production d'aluminium.
6. En 1998 et 1999, Aluminium Pechiney a consommé respectivement [...] kg et [...] kg de *fuel* lourd.
7. En 1998, la France a exporté vers les autres pays de l'Union européenne 117 900 tonnes d'alumine (soit 23 % de la production), contre 96 400 tonnes (17 % de la production) en 1999.
8. Par lettres du 2 juin 1998, du 17 juillet 2000 et du 27 septembre 2000, la Commission avait déjà demandé à la France de lui communiquer toutes les informations susceptibles de lui permettre d'apprécier la compatibilité de l'exonération des droits d'accise susmentionnée avec les articles 87 et 88 du traité CE.
9. Dans leur réponse du 7 août 1998, les autorités françaises ont soutenu que cette exonération ne pouvait pas être appréciée à la lumière des articles 87 et 88 du traité CE, compte tenu du fait qu'elle avait été autorisée à l'unanimité par le Conseil, et que, par analogie avec l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-297/94, le principe *lex specialis generalibus derogat* devait s'appliquer, empêchant l'application des règles relatives aux aides d'État à des domaines soumis à harmonisation.

⁽³⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽⁵⁾ JO L 316 du 31.10.1992, p. 19.

⁽⁶⁾ JO L 182 du 10.7.1997, p. 22.

⁽⁷⁾ JO L 331 du 23.12.1999, p. 73.

⁽⁸⁾ JO L 84 du 23.3.2001, p. 23.

⁽⁹⁾ Par exemple l'affaire COMP/M.1693 — Alcoa/Reynolds.

^(*) Données confidentielles.

10. Dans leurs réponses du 4 septembre 2000 et du 8 décembre 2000, elles ont fait valoir que l'exonération en cause permettait à l'usine de Gardanne de demeurer compétitive à l'échelon mondial, compte tenu des coûts énergétiques plus élevés en Europe que dans d'autres régions du monde, et que, en tout état de cause, il n'y avait pas de distorsions de concurrence, puisque le marché de l'alumine est un marché de dimension mondiale et que la production française d'alumine représente une faible partie de la production mondiale. Selon les autorités françaises, l'arrêt de la production d'alumine aurait des conséquences disproportionnées par rapport aux intérêts juridiques et financiers en jeu, étant donné que toute la ligne de production d'aluminium (et non pas uniquement d'alumine) française serait affectée. Elles ont également fait remarquer que, pour des raisons environnementales, l'exonération ne s'applique qu'à l'utilisation de *fuel* lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 %. Enfin, elles ont indiqué que, si l'on utilisait du gaz dans la région de Gardanne en vue de la production d'alumine, aucun droit d'accise ne serait acquitté, le gaz n'étant pas soumis à accise. L'exonération n'aurait donc d'autre effet que de rétablir l'équilibre concurrentiel entre ces deux sources d'énergie pour ce qui est de la production d'alumine.

2. APPRÉCIATION

11. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, les décisions d'ouvrir une procédure doivent récapituler les éléments pertinents de fait et de droit, inclure une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et exposer les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun.
12. En ce qui concerne la question de savoir si la mesure en cause constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants.
13. Il est clair que l'exonération des droits d'accise en question confère un avantage à son bénéficiaire, qui se trouve dans une situation financière plus avantageuse que les autres entreprises d'autres secteurs industriels ou d'autres régions qui utilisent des huiles minérales.
14. Il est évident également que l'exonération est financée au moyen de ressources d'État, étant donné que l'État renonce à un certain montant qu'il aurait, autrement, perçu.
15. L'exonération ne s'applique qu'à certaines entreprises (les producteurs d'alumine) installées dans une région spécifique (la région de Gardanne). Elle favorise par conséquent certaines entreprises ou certaines productions au sens de l'article 87, paragraphe 1. De plus, il n'existe qu'un seul producteur d'alumine dans la région de Gardanne: Aluminium Pechiney.
16. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus [point (7)], la France exporte de l'alumine vers le reste de l'Union européenne. Les échanges intracommunautaires sont donc affectés.
17. L'exonération des droits d'accise sur le *fuel* lourd utilisé par Aluminium Pechiney en vue de la production d'alumine permet de réduire le coût d'un important facteur de production, ce qui confère à l'entreprise concernée un avantage sur les autres producteurs d'alumine de l'Union européenne qui utilisent du *fuel* lourd; elle est donc de nature à fausser la concurrence. L'argument avancé par les autorités françaises selon lequel le marché de l'alumine est un marché de dimension mondiale [point (10)] ne peut oblitérer la constatation d'une distorsion de concurrence. De même, en ce qui concerne l'argument selon lequel l'exonération en cause n'a d'autre effet que de rétablir l'équilibre concurrentiel par rapport au gaz [point (10)], la Commission note que les usines d'alumine installées en Grèce, en Espagne et au Royaume-Uni utilisent du *fuel* lourd qui est soumis à accise. L'exonération de droits d'accise crée par conséquent une distorsion de concurrence.
18. S'agissant de la compatibilité avec le marché commun, ni les exceptions de l'article 87, paragraphe 2, ni celles prévues par les règlements d'exemption⁽¹⁰⁾ ne sont applicables en l'espèce.
19. En ce qui concerne l'applicabilité éventuelle des autres exceptions énoncées à l'article 87, paragraphe 3, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants.
20. Étant donné que l'aide permet à Aluminium Pechiney de réduire ses dépenses courantes, elle constitue une aide au fonctionnement qui est, en principe, interdite. Néanmoins, conformément au point 4.15 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale⁽¹¹⁾, des aides au fonctionnement peuvent exceptionnellement être octroyées, sous certaines conditions, dans des régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a). Étant donné, en l'espèce, que la région de Gardanne n'est pas admissible au bénéfice de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), cette exception ne s'applique pas.
21. Les aides au fonctionnement accordées sous la forme d'une réduction des taxes environnementales sont également examinées dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement⁽¹²⁾.
22. Initialement, les droits d'accise sur les huiles minérales n'étaient pas conçus comme un instrument de politique environnementale. Toutefois, la Commission a reconnu dans sa communication sur les impôts, les taxes et les redevances environnementaux dans le marché unique⁽¹³⁾ qu'«un prélèvement est environnemental lorsque sa base taxable a manifestement des effets négatifs sur l'environnement». Comme les huiles minérales ont manifestement des effets négatifs sur l'environnement, les droits d'accise sur les huiles minérales peuvent être considérés comme des taxes environnementales aux fins de l'application de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement.

⁽¹⁰⁾ Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001; règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001.

⁽¹¹⁾ JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

⁽¹²⁾ JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

⁽¹³⁾ COM(97) 9 final du 26.3.1997.

23. En tout état de cause, à ce stade de la procédure, les conditions énoncées dans les encadrements communautaires des aides d'État pour la protection de l'environnement ne semblent pas satisfaites. Conformément au point 3.4 de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement en vigueur entre mars 1994 et février 2001 ⁽¹⁴⁾, les aides au fonctionnement sous forme de réduction des taxes écologiques doivent être limitées à la stricte compensation des surcoûts de production et elles doivent être temporaires et en principe dégressives. De même, conformément au point 53 de l'encadrement actuel, «lorsque les réductions portent sur une taxe qui fait l'objet d'une harmonisation communautaire et si la taxe nationale est inférieure ou égale au minimum communautaire, la Commission est d'avis que des exonérations de longue durée ne sont pas justifiées». Toute exonération doit donc être limitée à cinq ans: elle doit diminuer progressivement (point 45) ou, si elle n'est pas dégressive, elle ne peut excéder 50 % des surcoûts (point 46). La Commission constate en l'espèce que l'exonération a été appliquée à 100 % depuis juillet 1997 et que, partant, elle n'a été ni réduite progressivement, ni limitée à des surcoûts.
24. En ce qui concerne l'argument avancé par les autorités françaises selon lequel le principe *lex specialis generalibus derogat* devrait s'appliquer [point (9)], la Commission fait observer que les décisions du Conseil mentionnées ci-dessus [point 2]) ne peuvent pas préjuger de l'issue d'éventuelles procédures intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité ⁽¹⁵⁾ de même que les décisions adoptées par la Commission sur la base de l'article 88 ne lui permettent pas de déroger à des dispositions de droit communautaire autres que celles relatives à l'application de l'article 87.1 du traité. Cet argument ne saurait donc être accepté en l'espèce. Bien entendu, la Commission entend tenir compte du fait que la décision du Conseil du 12 mars 2001, basée sur une proposition de la Commission, a prolongé la dérogation en question. La Commission fait cependant observer que cette décision ne préjuge pas de l'application des règles relatives aux aides d'État.
25. En ce qui concerne l'argument selon lequel l'exonération est accordée pour des raisons environnementales liées à la

teneur en soufre du *fuel* lourd utilisé pour la production d'alumine [point (10)], la Commission fait également observer que l'article 1^{er} de la décision 2001/224/CE du Conseil autorise déjà la France à appliquer une réduction du taux d'accise sur le *fuel* lourd afin d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement, pour autant que cette réduction soit spécifiquement liée à la teneur en soufre et que le taux d'accise corresponde au taux d'accise minimal sur le *fuel* lourd prévu par la législation communautaire. La Commission, en l'espèce, ne considère pas comme justifié le fait de traiter différemment, pour des raisons environnementales, le *fuel* lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % utilisé pour la production d'alumine et le *fuel* lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % utilisé par d'autres industries.

3. CONCLUSION

26. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission doute que l'aide en cause remplisse les critères requis pour pouvoir être déclarée compatible avec le marché commun. Elle a en conséquence décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
27. La Commission invite par conséquent les autorités françaises à lui présenter ses observations et à lui fournir toute information utile à l'appréciation de l'aide dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre. Elle les invite également à transmettre sans délai une copie de la présente au bénéficiaire potentiel de l'aide.
28. La Commission avise les autorités françaises qu'elle informera les tiers intéressés en publiant la présente lettre et un résumé de celle-ci au *Journal officiel des Communautés européennes*. Elle informera également les tiers intéressés des pays de l'AELE signataires de l'accord EEE en publiant une communication dans le supplément EEE du *Journal officiel des Communautés européennes*, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE, à laquelle elle adressera une copie de la présente. Tous ces intéressés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de ces publications.»

⁽¹⁴⁾ JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

⁽¹⁵⁾ Le cinquième considérant de la décision 2001/224/CE du Conseil dit: «la présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles 87 et 88 du traité. Elle ne dispense pas les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État susceptibles d'être instituées.»

AIUTI DI STATO — IRLANDA

Aiuto C 78/2001 (ex NN 22/01) — Esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella zona di Shannon**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2002/C 30/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 30 ottobre 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Irlanda la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Irlanda. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI**Fatti**

L'articolo 6 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ fissa l'aliquota minima dell'accisa sull'olio pesante combustibile a 13 ECU per 1 000 kg. L'accisa applicata dall'Irlanda sugli oli pesanti industriali è di 13,46 EUR per 1 000 kg (importo maggiorato del 12,5 % IVA) ossia leggermente al di sopra dell'aliquota minima.

Tuttavia, in base all'autorizzazione di cui all'articolo 1 delle decisioni del Consiglio 92/510/CE ⁽²⁾, 97/425/CE ⁽³⁾, 1999/880/CE ⁽⁴⁾, e 2001/224/CE ⁽⁵⁾, l'Irlanda esenta dall'accisa gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella zona di Shannon. In base al quinto considerando della suddetta decisione 2001/224/CE, «la presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti».

L'allumina è una polvere bianca utilizzata principalmente in fonderia per la produzione di alluminio.

Nell'ambito dell'Unione europea, l'allumina è prodotta in Irlanda, Francia, Italia, Germania, Grecia, Spagna e Regno Unito. L'energia è uno degli elementi di costo più importanti nella produzione di allumina (circa il 20 % dei costi totali). Ad eccezione della Germania, dove come combustibile è utilizzato il gas, in tutti gli altri paesi gli stabilimenti utilizzano oli minerali.

In Irlanda vi è un solo produttore di allumina, Aughinish Alumina Ltd, che è ubicata nella zona di Shannon e che appartiene al gruppo Glencore ⁽⁶⁾. La Aughinish Alumina Ltd ha 430 dipendenti e produce circa 1,5 milioni di tonnellate di allumina che sono principalmente esportate verso il resto dell'Unione europea.

Nel 1998, le esportazioni irlandesi di allumina nel resto dell'Unione europea sono ammontate a 713 000 tonnellate (51 % della produzione) e a 778 000 tonnellate (54 % della produzione) nel 1999.

Nel 1992 il governo irlandese ha chiesto l'esenzione dall'aliquota minima dell'accisa, tenuto conto del fatto che lo stabilimento era ubicato in una zona relativamente sottosviluppata e dato che, utilizzando olio pesante come fonte di energia, non poteva essere competitivo con le industrie di altri paesi che fruivano di aliquote di accisa meno elevate sui combustibili o utilizzavano gas naturale o altre fonti energetiche poco o per nulla tassate.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 73.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23.

⁽⁶⁾ Glencore è un gruppo diversificato nel settore dei prodotti di base, con attività a livello mondiale nell'estrazione, fusione, raffinazione, lavorazione e commercializzazione di minerali e metalli, prodotti energetici e prodotti agricoli. Il suo fatturato nel 2000 è stato di 48 miliardi di USD.

Valutazione

L'esenzione dall'accisa in questione costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE giacché conferisce un vantaggio all'impresa beneficiaria, vantaggio che è finanziato tramite risorse di Stato e che si applica unicamente a talune imprese o regioni. La misura altera la concorrenza e incide sugli scambi intracomunitari in quanto l'allumina è esportata dall'Irlanda nel resto dell'Unione europea.

Quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, la Commissione dubita che l'esenzione soddisfi le condizioni enunciate negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) per gli aiuti al funzionamento (punti 4.15 e 4.17), giacché le autorità irlandesi non hanno dimostrato l'esistenza di particolari svantaggi né valutato la loro importanza al fine di giustificare la concessione dell'aiuto al funzionamento, tanto più che l'aiuto non è né limitato nel tempo né è decrescente.

Parimenti, la Commissione ritiene che non siano soddisfatte le condizioni stabilite al punto 3.4 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore tra il marzo 1994 e il febbraio 2001 (8) (l'aiuto deve avere come unico scopo la compensazione dei costi aggiuntivi rispetto ai costi della produzione tradizionale, deve essere temporaneo e, in linea di massima, decrescente) nonché quelle di cui al punto 53 degli attuali orientamenti (9) [durata limitata a cinque anni se l'aiuto è decrescente (punto 45) oppure durata limitata al 50% dei sovraccosti se l'aiuto non è decrescente (punto 46)].

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

TESTO DELLA LETTERA

«The Commission wishes to inform Ireland that, having examined the information supplied by your authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1. FACTS

- (1) Article 6 of Council Directive 92/82/EEC (10) establishes a minimum rate of excise duty on heavy oil of ECU 13 per 1 000 kg. The excise duty applied by Ireland to industrial heavy oil is EUR 13,46 per 1 000 kg (accrued by VAT of 12,5 %) which is slightly above the minimum rate.
- (2) However, based on the authorisation granted by Article 1 of Council Decisions 92/510/EEC (11), 97/425/EC (12), 1999/880/EC (13) and 2001/224/EC (14), Ireland exempts

(7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(8) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(9) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(10) OJ L 316, 31.10.1992, p. 19.

(11) OJ L 316, 31.10.1992, p. 16.

(12) OJ L 182, 10.7.1997, p. 22.

(13) OJ L 331, 23.12.1999, p. 73.

(14) OJ L 84, 23.3.2001, p. 23.

from the excise duty the mineral oils used as fuel for alumina production in the Shannon region. According to the fifth recital of the said Council Decision 2001/224/EC, 'this decision shall be without prejudice to the outcome of any procedures relating to distortions of the operation of the single market that may be undertaken, in particular under Articles 87 and 88 of the Treaty. It does not override the requirement for Member States to notify instances of potential State aid to the Commission under Article 88 of the Treaty'.

- (3) Alumina is a white powder principally used in smelters to produce aluminium. It is produced out of bauxite ore by a refining process, the last step of which consists of calcination. More than 90 % of the calcined alumina will be used in the smelting of aluminium metal. The remainder is further processed and used in chemical applications. In several merger decisions (15), the Commission has found that there are two separate product markets: smelter grade alumina (SGA) and chemical grade alumina (CGA). While the geographical market for SGA is worldwide, that for CGA is not wider than Europe.
- (4) Within the EU, alumina is produced in Italy, France, Ireland, Germany, Greece, Spain and the United Kingdom. Energy is one very important cost item in alumina production (about 20 % of total costs). Except in Germany where gas is used as fuel, the plants in all the other countries use mineral oils.
- (5) There is only one producer of alumina in Ireland, Aughinish Alumina Ltd, which is located in the Shannon region and which belongs to the Glencore group (16). It has 430 employees and produces around 1,5 million tonnes of alumina which is exported mainly to the rest of the European Union.
- (6) Aughinish Alumina Ltd's consumption of heavy fuel oil amounted to 328 000 000 kg in 1998 and 336 000 000 kg in 1999.
- (7) In 1998, Irish exports of alumina to the rest of the EU amounted to 713 000 tonnes (51 % of production) and to 778 000 tonnes (54 % of production) in 1999.
- (8) The Irish Government requested the derogation to the minimum rate for excise duty in 1992 on the grounds that the plant was located in a relatively underdeveloped area and that, since it used heavy oil as an energy source, it could not compete with other countries' industries having lower tax rates on fuel and possibly also using lower or non-taxed natural gas or other energy sources.

(15) See, for instance, Case COMP/M.1693 — Alcoa/Reynolds.

(16) Glencore is a diversified resources group with worldwide activities in the mining, smelting, refining, processing and trading of minerals and metals, energy products and agricultural products. Its turnover in 2000 was USD 48 billion.

2. ASSESSMENT

- (9) In accordance with Article 6(1) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999, the decision to initiate proceedings shall summarise the relevant issues of fact and law, shall include a preliminary assessment from the Commission as to the aid character of the proposed measure, and shall set out the doubts as to its compatibility with the common market.
- (10) As for the nature of State aid of the measure within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty, the following considerations apply:
- (11) It is clear that the exemption from excise duty in point confers an advantage to its beneficiary which is placed in a more favourable financial position than the other undertakings that use mineral oils in other industries or regions.
- (12) It is also evident that the exemption is financed through State resources, since the State foregoes a certain amount of money that otherwise it would collect.
- (13) The exemption only applies to certain companies (those producing alumina) located in one specific region (the Shannon region). It favours therefore certain undertakings or the production of certain goods within the meaning of Article 87(1). Moreover, there is only one company producing alumina in the Shannon region, Aughinish Alumina Ltd.
- (14) As seen above, alumina is exported from Ireland to the rest of the EU. Intra-community trade is therefore affected.
- (15) The exemption of excise duties for the heavy oil used in Aughinish Alumina Ltd's production of alumina reduces the cost of an important input, giving it an advantage over other EU producers of alumina in the EU, and is therefore liable to distort competition.
- (16) As for its compatibility with the common market, neither the exceptions of Article 87(2) nor those contained in the exemption regulations⁽¹⁷⁾ apply in the present case.
- (17) As for the possible applicability of other exceptions under Article 87(3), the following considerations apply:
- (18) Since the aid reduces Aughinish Alumina Ltd's current expenses, it constitutes operating aid which is normally prohibited.
- (19) Nevertheless, according to point 4(15) of the guidelines on national regional aid⁽¹⁸⁾, operating aid may exceptionally be granted in regions eligible under the derogation in Article 87(3)(a) provided that it is justified in terms of its contribution to regional development, and that its nature and its level is proportional to the handicaps it seeks to alleviate. In any case, it is for the Member State to demonstrate the existence of any handicaps and gauge their importance (point 4(15)) and operating aid must be both limited in time and progressively reduced (point 4(17)).
- (20) These conditions do not appear to be met in the present case. Although the Shannon region has lost its 87(3)(a) status as a result of the review of the regional map in 1999 and could, exceptionally, benefit from operating aid until the end of 2001, the Irish authorities have not demonstrated the existence of particular handicaps nor gauged their importance in order to justify the granting of operating aid. Moreover, it appears that the exemption in point is neither limited in time nor progressively reduced. The Commission considers that a period of 23 years (from 1983 until the end of 2006 if Ireland so wishes since unanimity is required to shorten that deadline) is too long a period to be considered 'limited'. On the other hand, there is no progressive reduction of the advantage.
- (21) Operating aid is also contemplated in the Community guidelines on State aid for environmental protection when it adopts the form of tax relief from environmental taxes⁽¹⁹⁾.
- (22) Originally, excise duties on mineral oils were not designed as an instrument of environmental policy. However, the Commission has acknowledged in its Communication on environmental taxes and charges in the single market⁽²⁰⁾, that 'one likely feature for a levy to be considered as environmental would be that the taxable base of the levy has a clear negative effect on the environment'. As mineral oils have a clear negative effect on the environment, excise duties on mineral oils could be considered as environmental taxes for the purposes of the application of the environmental guidelines.
- (23) In any case, at this stage of the procedure, the conditions established in the Community guidelines for environmental protection do not appear to be met. According to point 3(4) of the Community guidelines on State aid for environmental protection in force between March 1994 and February 2001⁽²¹⁾, operating aid in the form of relief from environmental taxes should only compensate for extra production costs and be temporary and in principle degressive. Similarly, according to point 53 of the current guidelines, 'when the reductions concern a tax that has been harmonised at Community level and when the domestic tax is lower or equal to the Community minimum, the Commission takes the view that long-term exemptions are not justified'. In this case, any exemptions granted are subject to a limited duration of five years where the aid is degressive (point 45) or non-degressive but limited to 50 % of the extra costs (point 46). In the present case, the Commission notes that the period of five years is exceeded and that the aid has not been neither progressively reduced nor limited to extra costs.

⁽¹⁷⁾ Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001; Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001.

⁽¹⁸⁾ OJ C 74, 10.3.1998, p. 9.

⁽¹⁹⁾ OJ C 37, 3.2.2001, p. 3.

⁽²⁰⁾ COM(97) 9 final of 26 March 1997.

⁽²¹⁾ OJ C 72, 10.3.1994, p. 3.

(24) The Commission will take duly into account the fact that the decision adopted by the Council on 12 March 2001, on the basis of a Commission proposal, has extended the derogation in point. In this regard, the Commission states that this Council decision is without prejudice of the application of the State aid rules.

3. CONCLUSION

(25) In the light of the foregoing considerations, the Commission, has doubts that the aid in question fulfils the criteria for declaring its compatibility with the common market. It has therefore decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty against it.

(26) The Commission accordingly requests Ireland to submit its comments and to provide all such information as may

help to assess the measure, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately.

(27) The Commission warns Ireland that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the *Official Journal of the European Communities*. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the *Official Journal of the European Communities* and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication».
